

- (7) Alcune modifiche sono state introdotte, con effetto dal 1° gennaio 2012 e dal 1° gennaio 2017, nella nomenclatura disciplinata dalla convenzione sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (sistema armonizzato). Poiché con tali modifiche non si intendeva cambiare le norme di origine, per mantenere lo status quo è necessario modificare di conseguenza l'allegato II del protocollo.
- (8) In seguito all'adesione della Croazia all'Unione, è necessario apportare modifiche all'allegato IV del protocollo per introdurre la versione di lingua croata della dichiarazione dell'allegato IV.
- (9) Sono state inserite modifiche nell'elenco dei paesi e territori d'oltremare di cui all'allegato IX del protocollo. È pertanto necessario, al fine di tenere conto di tali modifiche, modificare tale allegato di conseguenza.
- (10) Considerato il numero di modifiche da apportare al protocollo e agli allegati, per ragioni di chiarezza occorre che il protocollo sia sostituito integralmente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa dell'accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea con i suoi Stati membri, dall'altra è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 31 marzo 2020.

Fatto a Viktoria (Seychelles), il 14 gennaio 2020

Per il comitato APE

Dillum HAYMANDOYAL
Copresidente ESA

Cécile BILLAUX
Copresidente UE

